



Prot. 167/2024
Cagliari, 5 giugno 2024

Alla Direzione Generale di ARGEA

Al Servizio Territoriale di Oristano

All'Assessora agli AA.GG. e Riforma della Regione

e p.c. All'Assessore dell'Agricoltura

Oggetto: Disposizioni in materia di Lavoro Agile

Con nota 40665 del 04 giugno 2024 il Servizio Territoriale di ARGEA ha inviato alle/ai dipendenti una circolare con cui detta disposizioni in materia di Lavoro Agile.

Il Servizio dispone tra l'altro un termine (10 giugno) entro cui presentare le domande, termine non previsto dall'accordo sul Lavoro Agile, la predisposizione di un piano per lo smaltimento del lavoro arretrato (con nessuna attinenza con il lavoro agile).

Inoltre il Direttore del Servizio prescrive in maniera unilaterale di concedere l'autorizzazione al Lavoro Agile al personale che ne faccia richiesta e ne abbia diritto secondo le disposizioni previste dall'Accordo quadro a mesi alterni (50% nei mesi dispari e 50% nei mesi pari).

Quest'ultima disposizione è completamente arbitraria ed in contrasto con le norme dell'Accordo sottoscritto, infatti nell'art. 6 dispone che:

“Il lavoro agile può essere articolato, in sede di accordo individuale su base settimanale, mensile e plurimensile e, in quest'ultimo caso in un arco di tempo che non ecceda l'anno solare. L'articolazione del lavoro agile è programmabile, fermo restando il principio della prevalenza, secondo le seguenti modalità nella misura minima, salvo diversa scelta del/della dipendente, di:

- 2 giorni alla settimana in caso di articolazione settimanale;
- 10 giorni al mese in caso di articolazione mensile;
- 120 giorni all'anno solare in caso di articolazione plurimensile.

Su proposta del/della dirigente, per esigenze di servizio o organizzative, il lavoro agile può essere svolto anche per un numero superiore di giornate lavorative. “

In nessuna parte dell'Accordo è previsto che il Dirigente di riferimento possa obbligare le/i dipendenti a svolgere il lavoro agile a mesi alterni.

Inoltre l'accordo sul lavoro agile sulla base dell'art. 3 commi 1 e 2 prevede che la scelta riguardo la tipologia di programmazione (settimanale, mensile o plurimensile) così come la durata dell'accordo individuale (a tempo determinato o indeterminato) sia di competenza della/del dipendente.

Si chiede quindi il ritiro della disposizione in oggetto permettendo alle/ai dipendenti di poter usufruire del lavoro agile così come previsto dall'Accordo Quadro sul Lavoro Agile.

Cordiali saluti.

CGIL – FP

Alessandra Fontana

CISL-FP

Antonio Mordini

UIL-FPL

Enrico Spauri Paolo Miliardi

FESAL

Federico Oliva

CLARES

Giuliana Cini